



Mefop

## **Novità fiscali 2022**

# Temi fiscali

- Nuovi scaglioni e aliquote Irpef
- Modifiche alle detrazioni e al trattamento integrativo
- Risposta all'istanza di consulenza giuridica sulla RITA

# Nuovi scaglioni e aliquote Irpef



## Nuovi scaglioni e aliquote Irpef (Art. 1, c. 2, lett. a, Legge Bilancio 2022 n. 234/2021)

Scaglioni <b>2021</b>	Aliquote <b>2021</b>	Imposta lorda per scaglione	Scaglioni <b>2022</b>	Aliquote <b>2022</b>	Imposta lorda per scaglione
Fino a 15.000	23%	3.450	Fino a 15.000	23%	3.450
Oltre 15.000 e fino a 28.000	27%	3.510	Oltre 15.000 e fino a 28.000	<b>25%</b>	<b>3.250</b>
Oltre 28.000 e fino a 55.000	38%	10.260	Oltre 28.000 e fino a <b>50.000</b>	<b>35%</b>	<b>7.700</b>
Oltre 55.000 e fino a 75.000	41%	8.200	<b>Oltre 50.000</b>	<b>43%</b>	
Oltre 75.000	43%				

- Impatti sulla previdenza complementare
  - appeal deducibilità dei contributi e trasferimento del TFR
  - tassazione ordinaria e separata delle prestazioni di previdenza complementare (e del TFR)

## Scaglioni e aliquote alle prestazioni di previdenza complementare (1)

- Redditi tassati in via ordinaria
  - Riscatti volontari per il montante accumulato dal 2001 al 2006
  - Prestazione in forma di rendita per i montanti accumulati fino al 2006
  - RITA con opzione per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi
- Nuovi scaglioni e aliquote Irpef si applicano alle prestazioni percepita dagli aderenti a decorrere dal 1° gennaio 2022
  - principio di cassa sancito dal primo comma dell'art. 51 del Tuir

## Scaglioni e aliquote alle prestazioni di previdenza complementare (2)

- Redditi tassati in via separata
  - Prestazioni in capitale (compresi i riscatti involontari) per i montanti accumulati fino al 2006
- Nuovi scaglioni e aliquote Irpef utili per calcolare l'aliquota media del reddito di riferimento si applicano alle prestazioni il cui diritto è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2022 (ad es. v. par. 4.3.2 del Cap. I della Circolare 29/E/2001)
  - *“il diritto alla percezione sorge, per il TFR, il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro mentre per le prestazioni in forma di capitale il giorno successivo alla cessazione dell'iscrizione al fondo di previdenza complementare”* (Istruzioni punto 815 modello CU)
  - giorno di cessazione di iscrizione al fondo pensione: non prima della data di annullamento delle quote dell'iscritto che ha presentato la domanda di erogazione di una prestazione in capitale
  - Per le anticipazioni, invece, data della richiesta dell'anticipazione o il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento della CU (Istruzioni punto 815 modello CU)

# Modifiche alle detrazioni e al trattamento integrativo

---



## Nuova detrazione (Art. 1, c. 2, lett. b, Legge Bilancio 2022 n. 234/2021)

- Cambiate le “altre detrazioni” (detrazioni per redditi da lavoro dipendente, pensioni e assimilati)  
nuovo art. 13 del Tuir
- <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&codiceOrdinamento=2000013000000000&articolo=Articolo%2013>



## Nuovo Trattamento integrativo (Art. 1, c. 3 Legge Bilancio 2022 n. 234/2021)

- Se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro (rispetto al passato scende la soglia reddituale da 28.000 a 15.000)
  - si conferma che il trattamento integrativo viene riconosciuto se l'Irpef lorda sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente (art. 13, comma 1, del Tuir)
  - si conferma che in questo caso l'importo annuale del trattamento integrativo è fisso di 1.200 euro (importo sempre rapportato al periodo di lavoro)

## Nuovo Trattamento integrativo (Art. 1, c. 3 Legge Bilancio 2022 n. 234/2021)

- Se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non superiore a 28.000 euro
  - si introduce la novità che il trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 Tuir), per lavoro dipendente (art. 13, comma 1, Tuir), per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lettere a - b, e comma 1-ter, Tuir), per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie e per detrazioni edilizie sostenute fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lett. c, e art. 16-bis Tuir e altre disposizioni normative) sia di ammontare superiore all'Irpef lorda
  - in questo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni (carichi di famiglia + lavoro dipendente + altro) e l'Irpef lorda (l'importo del trattamento integrativo comunque non potrà superare la cifra annuale di 1.200 euro e va sempre rapportato al periodo di lavoro)
- Viene eliminata l'ulteriore detrazione (abrogazione dell'art. 2 DL n. 3/2020)

# Risposta all'istanza di consulenza giuridica sulla RITA

---



## Agenzia delle Entrate - Risposta all'istanza di consulenza giuridica n.956-14/2019

- Temi oggetto di chiarimento
  1. Se sia possibile procedere al conguaglio della tassazione separata dell'anticipazione in sede di erogazione della RITA
  2. Se l'aliquota 15-9% di tassazione della rate di RITA possa degradare anche in corso di erogazione della RITA (ovvero se l'aliquota si cristallizzi al momento della accettazione della richiesta di erogazione della RITA)
  3. Se si applica la ritenuta del 12,50% (art. 6 L. 482/1985) sulla quota di RITA a un "vecchio iscritto" relativa ai rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 (ovvero trovi applicazione l'aliquota dal 15 al 9%)

## Conguaglio anticipazione con successiva RITA

- Il conguaglio dell'imposta assolta a titolo provvisorio sull' anticipazione è effettuato al momento della liquidazione definitiva della prestazione
- La RITA non costituisce una prestazione di carattere definitivo
  - può essere revocata
  - può interessare tutto o parte del montante accumulato
  - è compatibile con il versamento di ulteriori contributi (anche nel caso di RITA totale)
- La prestazione definitiva sarà costituita
  - in caso di RITA parziale
    - dai montanti non utilizzati per l'erogazione della RITA stessa (e dai montanti maturati per effetto dei contributi versati in corso di erogazione della RITA)
  - in caso di RITA totale
    - dai montanti maturati per effetto dei contributi versati in corso di erogazione della RITA
    - in occasione dell'erogazione dell'ultima rata di RITA

## Riduzione dell'aliquota del 15-9%

- La RITA è per definizione una prestazione "temporanea" in capitale ad erogazione frazionata
- Carattere non definitivo della RITA confermato dalla circostanza che
  - il montante continua a essere gestito dalla forma pensionistica nel corso dell'erogazione della RITA
  - la RITA è revocabile
  - è possibile il versamento di ulteriori contributi nel corso dell'erogazione della RITA
- Capitale richiesto a titolo di RITA non entra nell'immediata disponibilità del beneficiario (se non nella misura della singola rata percepita)
- La tassazione è applicata sulla singola rata di RITA al momento della sua erogazione in base al principio di cassa (non sulle somme destinate a RITA)
- L'aliquota del 15-9% continua a degradare in ragione dell'aumentare dell'anzianità di iscrizione al fondo pensione, anche in corso di erogazione della RITA medesima

## Tassazione dei rendimenti finanziari ante 2000

- Per espressa previsione normativa (art. 11, c. 4-ter, d.lgs. 252/2005), solo la base imponibile della RITA è determinata secondo le regole vigenti *ratione temporis*
- La tassazione è unitaria per l'intera prestazione richiesta e consiste nell'applicazione della ritenuta del 15% per cento riducibile fino al 9% in ragione dell'anzianità di iscrizione al fondo
- Applicabile la ritenuta dal 15 al 9% anche alla quota delle rate di RITA erogate a un "vecchio iscritto" riferita ai rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000
  - non applicabile la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% prevista dall'art. 6 della Legge 482/1985